

COMUNE DI ASCOLI PICENO

CONTRATTO DI CONCESSIONE A TITOLO GRATUITO DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE _____ SITO IN _____ CON ONERI DI RIGENERAZIONE RIQUALIFICAZIONE E AMMODERNAMENTO A CARICO DELL'AFFIDATARIO.

L'anno _____ (____) addì _____ (__) del mese di _____, in Ascoli Piceno, nella Civica Residenza,

TRA

- _____, nato/a a _____ il __/__/__, domiciliato/a per la carica presso _____ il/la quale interviene nel presente atto in nome e per conto del Comune di Ascoli Piceno nella sua qualità di Dirigente del Settore _____ (C.F.: _____), autorizzata in forza del decreto sindacale n. _____ e della vigente normativa, di seguito per brevità, denominata anche "Comune";

E

- _____ nato a _____ il __/__/__ (C.F. _____) domiciliato per la carica in _____, il quale interviene al presente atto in qualità di legale rappresentante della associazione _____, regolamento e statuto allegati al presente contratto, con sede ad Ascoli Piceno Via _____ – pec _____ - codice fiscale n. _____ denominata anche "concessionario"

PREMESSO

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 401 del 13/12/2024 è stato demandato al Dirigente del Settore 5 il compito di indire una procedura pubblica finalizzata all'individuazione di associazioni o società sportive senza fini di lucro interessate a rigenerare/riqualificare/ammodernare e gestire tra gli altri l'Impianto denominato _____ situato in Via _____
- che mediante "AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI ASSOCIAZIONI O SOCIETÀ SPORTIVE SENZA FINI DI LUCRO INTERESSATE A RIQUALIFICARE E GESTIRE, AI SENSI DELL'ART. 5 D.LGS 38/2021 (ALL. I) approvato con Determina n. 5181 del 23/12/2024 il Comune di Ascoli Piceno ha effettuato un'indagine di mercato per l'individuazione di Associazioni e Società Sportive senza fini di lucro interessate alla presentazione di proposte finalizzate alla rigenerazione, riqualificazione, ammodernamento e successiva gestione, tra gli altri dell'impianto sportivo sopra richiamato;
- che con nota prot. _____ del __/__/__ il/la sig./sig.ra _____ in qualità di legale rappresentante della _____ con sede in via _____ n. ___ di Ascoli Piceno,

C.F. _____, ha manifestato il proprio interesse a partecipare alla procedura per la rigenerazione, riqualificazione, ammodernamento e successiva gestione dell’Impianto Sportivo Comunale sottoponendo la proposta tecnico/gestionale per la riqualificazione e gestione dell’impianto sportivo comunale in oggetto al fine di poter valutare l’interesse pubblico del progetto;

- che con delibera di Giunta Comunale n. ____ in data __/__/____ e successiva determinazione dirigenziale n. ____ del __/__/____ è stata aggiudicato ASD/SSD _____ con sede in Via _____ n. ____ di Ascoli Piceno, C.F. _____, l’affidamento in concessione della gestione dell’Impianto di _____, con oneri di rigenerazione, la riqualificazione e l’ammodernamento a carico del concessionario per il periodo di anni ____ (_____) a decorrere dalla data del verbale di consegna dell’impianto;
- che l’Agenzia delle Entrate di Ascoli Piceno in data _____ ha certificato la regolarità fiscale della Associazione/Società Sportiva Dilettantistica;
- che la Società è in regola con la normativa antimafia;
- che è intenzione delle Parti, come sopra costituite, tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi.

VISTI e RICHIAMATI:

- il DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2021, n. 38, “Attuazione dell’articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi” (pubblicato in G.U. n. 68 del 19 marzo 2021) ed in particolare l’art. 5 rubricato “Associazioni e Società Sportive senza fini di lucro” ai sensi del co. 1. *Le Associazioni e le Società Sportive senza fini di lucro possono presentare all’ente locale, sul cui territorio insiste l’impianto sportivo da rigenerare, riqualificare o ammodernare, un progetto preliminare accompagnato da un piano di fattibilità economico finanziaria per la rigenerazione, la riqualificazione e l’ammodernamento e per la successiva gestione con la previsione di un utilizzo teso a favorire l’aggregazione e l’inclusione sociale e giovanile. Se l’ente locale riconosce l’interesse pubblico del progetto, affida direttamente la gestione gratuita dell’impianto all’associazione o alla società sportiva per una durata proporzionalmente corrispondente al valore dell’intervento e comunque non inferiore a cinque anni.*
- Il DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2023 n. 36, Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, per quanto applicabile e non derogato dalla disciplina di settore;

- Il *“Regolamento Comunale d’Uso degli impianti sportivi”* approvato con delibera di Consiglio Comunale n.96 del 14/12/2001;

Tutto ciò premesso, visto e richiamato, volendosi ora determinare le norme, le condizioni e le pattuizioni che debbono regolare la concessione di cui all’oggetto, i predetti Componenti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede e che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente atto:

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO APPRESSO

ARTICOLO 1 – Premesse, atti e documenti richiamati

1.1 Le premesse in narrativa, gli atti determinativi ed i documenti ivi richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ARTICOLO 2 – Definizioni

2.1 Le parti danno atto di essere edotte, ai fini dell’operazione di cui al presente contratto, delle seguenti definizioni:

a) Associazione o Società sportiva Dilettantistica: il soggetto giuridico affiliato ad una Federazione Sportiva Nazionale, ad una Disciplina Sportiva Associata o ad un Ente di promozione sportiva che svolge, senza scopo di lucro, attività sportiva, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica, *art. 2 co. 1 D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 38*;

b) Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI): l’ente pubblico, riconosciuto dal Comitato Olimpico Internazionale che, in conformità alla Carta olimpica, svolge il ruolo di Comitato Olimpico sul territorio nazionale, *art. 2 co. 1 D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 38* ;

c) Commissione unica per l’impiantistica sportiva: l’organo competente a certificare l’idoneità ai fini sportivi di tutti gli impianti sportivi, inclusi quelli scolastici, nel rispetto delle norme emanate dalle Federazioni Sportive Nazionali ed internazionali relative alla pratica dei rispettivi sport, *art. 2 co. 1 D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 38*;

d) impianto sportivo: la struttura, all’aperto o al chiuso, preposta allo svolgimento di manifestazioni sportive, comprensiva di uno o più spazi di attività sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso, nonché di eventuali zone spettatori, servizi accessori e di supporto;

e) Istituto per il Credito Sportivo (ICS): l’ente di diritto pubblico, istituito dalla legge 24 dicembre 1957 n. 1295, che svolge attività bancaria nel settore del credito per lo sport e per le attività culturali; *art. 2 co. 1 D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 38*;

f) concessioni: *i contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto a pena di nullità in virtù dei quali una*

o più amministrazioni aggiudicatrici o uno o più enti aggiudicatori affidano l'esecuzione di lavori o la fornitura e la gestione di servizi a uno o più operatori economici, ove il corrispettivo consista unicamente nel diritto di gestire i lavori o i servizi oggetto dei contratti o in tale diritto accompagnato da un prezzo" art. 2, lett. c), all. I.1 d.lgs. n. 36/2023;

g) ente concedente: qualsiasi amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore, ovvero altro soggetto, pubblico o privato, che affida contratti di concessione di lavori o di servizi e che è comunque tenuto, nella scelta del contraente, al rispetto del codice; art. 1 lett. b) all. I.1 d.lgs. n. 36/2023;

h) rischio operativo: l'insieme dei rischi di natura economica o tecnica connessi all'alea della gestione, che possono riguardare il lato della domanda o dell'offerta o di entrambi. Se non avviene un trasferimento di tali rischi il rapporto è qualificabile come un appalto.

In ogni caso, costituiscono un rischio operativo rilevante ai fini della qualificazione del rapporto come concessione i soli rischi "esterni" vale a dire, come chiarito dalla direttiva concessioni del 2014, i rischi che si pongono "al di fuori del controllo delle parti". Per contro, non rilevano poiché insiti in ogni contratto pubblico i cd. rischi "interni", ossia i rischi legati alla mala gestione dell'opera o del servizio, agli inadempimenti contrattuali del concessionario o anche al verificarsi di cause di forza maggiore. All'operatore deve essere, in particolare, trasferita la maggior parte dell'alea legata alla gestione dell'opera o del servizio o per lo meno una porzione "significativa" della stessa; C.f.r. Corte di Giustizia, 10 novembre 2011, in causa C-348/2010;

ARTICOLO 3 – Oggetto del contratto

3.1 Il Comune di Ascoli Piceno, come sopra rappresentato, affida alla ASD/SSD _____, concessionaria, con sede legale in Via _____ n. ____ di Ascoli Piceno codice fiscale n. _____ che, nella persona del legale rappresentante _____ C.F. _____, accetta, la concessione della gestione dell'impianto sportivo comunale denominato _____ per _____ sito in _____ nel rispetto degli obblighi e delle condizioni stabilite dal presente contratto nonché dalla legge ad esso applicabile che il concessionario dichiara di conoscere ed aver ben compreso anche in relazione al profilo applicativo;

3.2 Il patrimonio comunale viene concesso in gestione nello stato di fatto e di diritto in cui esso si trova. La consistenza della struttura che viene data in concessione è quella indicata nella planimetria e nel verbale di consegna e consistenza, allegati C) e D).

3.2 bis (solo per gli immobili interessati) A tale riguardo si segnala che la copertura dell'immobile è stata affidata in concessione (durata 20 anni) ad un soggetto privato (contratto del 13/09/2012 – rep. 29040) che vi ha realizzato un impianto fotovoltaico, completamente autonomo rispetto

all'impianto sportivo, con scambio in rete dell'energia prodotta. Tra gli oneri di concessione figura anche la manutenzione ordinaria e straordinaria della copertura sulla quale sono posizionati gli impianti; pertanto detto onere non riguarderà la ASD_____ . Rimangono salvi i diritti già esistenti, come la già citata concessione in uso delle superfici di copertura che comporterà anche il rispetto delle relative servitù di passaggio ed accesso alla copertura stessa per l'effettuazione di lavori di manutenzione.

3.3 È vietato al concessionario di costituire diritti reali sull'impianto concesso.

3.4 Qualora per motivi imprevedibili e di forza maggiore l'impianto sportivo dovesse essere dichiarato parzialmente o totalmente inagibile e inutilizzabile, nessuna indennità o compenso, per nessun titolo o motivo, potrà essere richiesto dal Concessionario al Comune.

ARTICOLO 4 – Oneri di rigenerazione, riqualificazione, ammodernamento a carico del concessionario, collaudo e proprietà delle opere

4.1 La presente concessione pone oneri di rigenerazione, riqualificazione, ammodernamento a carico del concessionario nel rispetto ed in adempimento del progetto e del piano di fattibilità approvati dall'Amministrazione Comunale con delibera di Giunta Comunale n. ____ in data __/__/____ e successiva determinazione dirigenziale n. ____ del __/__/____;

4.2 Il Concessionario dichiara di accettare - senza riserva alcuna - la gestione della struttura, impegnandosi altresì a realizzare, a norma di legge e con la dovuta diligenza, gli interventi di adeguamento e miglioria così come previsti in attuazione del progetto presentato per la rigenerazione, riqualificazione ed ammodernamento dell'impianto sportivo di cui al precedente punto, indicati nel progetto redatto dal concessionario;

4.3 Tale obbligazione è da considerarsi a corpo, per cui la prestazione non può essere modificata sulla base delle qualità o quantità effettivamente impiegate. L'importo complessivo dei lavori a corpo, dunque dell'investimento a carico del concessionario, è determinato in € _____ (oltre IVA e spese tecniche) di cui € _____ per oneri per la sicurezza oltre _____

4.4 Almeno 30 gg prima dell'inizio dei lavori, che potranno essere eventualmente realizzati in diversi fasi temporali, il Concessionario è tenuto a presentare al Comune il progetto esecutivo degli interventi che dovranno essere sottoposti a formale autorizzazione;

4.5 La regolare ed effettiva realizzazione di tali interventi sarà sottoposta ad inappellabile giudizio tecnico di un collaudatore nominato dal Comune tra le figure interne dell'Amministrazione con riferimento al tipo di lavori e alla loro complessità. Ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs n.36/2023 se ci fosse bisogno di nominarlo dall'esterno dell'Amministrazione Comunale i costi e l'onorario di collaudo, determinato sulla base delle tariffe vigenti, saranno suddivisi in parti uguali tra il Comune e il concessionario. La valutazione finale del tecnico collaudatore dovrà attestare e certificare la

regolare esecuzione degli interventi di cui al progetto di rigenerazione, riqualificazione ed ammodernamento presentato;

4.6 I lavori di rigenerazione, riqualificazione ed ammodernamento, anche se eseguiti in fasi temporali differenti, dovranno essere terminati nell'arco di minimo un (1) anno – massimo tre (3) anni in base al contratto presentato, decorrenti dall'approvazione del progetto (del primo progetto se trattasi di più lotti) da parte del Comune;

4.7 Il concessionario dovrà procedere all'individuazione dell'esecutore nel rispetto dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e qualificazione necessari per eseguire lavori pubblici e previsti dal vigente codice degli Appalti e normativa applicabile.

4.8 Il Concessionario, inoltre, si obbliga ad effettuare tutti gli interventi proposti nel progetto gestionale presentato che, previa richiesta e formale accettazione dell'Amministrazione, potranno essere parzialmente modificati, purché sia garantito l'importo complessivo dell'investimento.

4.9 Tutte le opere autorizzate e realizzate dal concessionario durante il periodo di gestione passeranno in proprietà al Comune solo alla scadenza del contratto.

ARTICOLO 5 – Valore della concessione

5.1 Il valore della presente concessione affidata ex art. 5 D.Lgs. n. 38/2021 è stabilito in € _____ quale importo complessivo dell'investimento costituito dagli interventi previsti dal progetto di rigenerazione, riqualificazione ed ammodernamento presentato dal concessionario per l'impianto _____ sito a _____ ed approvato mediante delibera di Giunta Comunale n. ___ del __/__/___ e successiva determinazione dirigenziale n. ___ del __/__/___.

ARTICOLO 6 – Gestione dell'impianto

6.1 Le modalità di gestione dell'impianto, con particolare riferimento agli obblighi del concessionario, alle tariffe per l'utenza, alle attrezzature, nonché alla pubblicità nei locali, sono individuate nel progetto presentato dal concessionario con prot. n. ____/_____

6.2 Il Concessionario, per mezzo del suo legale rappresentante, si impegna e si obbliga a gestire la concessione affidata con il presente contratto con la diligenza dovuta, nel rispetto puntuale di tutte le clausole, condizioni e prescrizioni contenute nel presente Contratto, e nella legge applicabile, che dichiara di conoscere perfettamente in ogni suo contenuto.

ARTICOLO 7- Durata della concessione e recesso

7.1 La gestione della struttura è affidata per un periodo di ___ (_____) anni a partire dalla data di formale consegna della stessa che avverrà con apposito verbale.

7.2 Il contratto dovrà essere stipulato entro e non oltre 45 giorni dal verbale di consegna.

7.3 Oltre che per lo spirare del termine finale, per il perimento del patrimonio concesso e per lo scioglimento del Concessionario, l'assegnazione può cessare per decadenza, revoca, risoluzione per inadempimento, recesso unilaterale del Comune.

7.4 E' facoltà del Comune di recedere dal presente contratto di concessione in qualsiasi momento per motivi di pubblico interesse, previo preavviso di almeno quattro mesi.

7.5 In caso di calamità/emergenza e conseguenti necessità di protezioni civile e ordine pubblico con Ordinanza Sindacale l'impianto sportivo potrà essere utilizzato dall'Amministrazione Comunale, senza nulla pretendere da parte del gestore.

7.6 È escluso ogni tacito rinnovo.

ARTICOLO 8 - Manutenzione ordinaria e oneri connessi

8.1 Il Concessionario si obbliga ad effettuare la manutenzione ordinaria dell'impianto sportivo e di tutti i beni immobili e mobili in dotazione alla stessa, beni che saranno identificati nel verbale di consistenza e di consegna.

8.2 Nello specifico, per quanto concerne gli interventi di manutenzione ordinaria individuabili in maniera non esaustiva, in interventi di tinteggiatura interna e esterna, riparazione e sostituzione di parti accessorie, infissi e serrature interne ed esterne, riparazione e sostituzione di apparecchi sanitari e relative rubinetterie, riparazione apparecchiature elettriche, pulizia giornaliera dell'impianto, verniciatura periodica dei pali in ferro dei cancelli di recinzione, pulizia e spurgamento di tutto l'impianto fognario nonché cura del verde esterno, secondo la normale diligenza richiesta dagli obblighi di custodia e di corretta gestione dell'impianto.

8.3 In particolare i beni mobili potranno essere sostituiti con oneri a carico del Concessionario, nell'eventualità non risultassero riparabili ovvero non più conformi alle modalità d'uso, previa autorizzazione del Comune e nel rispetto degli standard qualitativi medi, nonché in linea con le caratteristiche dei beni mobili già esistenti, oggetto di sostituzione.

8.4 La sostituzione dei beni mobili danneggiati o usurati deve essere fatta nel rispetto delle tipologie e degli standard tecnico-funzionali dei beni posti in disuso.

8.5 Ai sensi di quanto previsto al precedente comma, il Concessionario dovrà effettuare un costante monitoraggio per verificare lo stato dell'impianto sportivo, degli elementi strutturali, di quelli murari, le finiture e gli infissi, gli impianti, le attrezzature, le aree ed i servizi esterni e ogni altro bene affidatogli.

8.6 Qualora il Concessionario nel corso della gestione ritenesse opportuno provvedere ad interventi di ampliamento della dotazione strutturale ed impiantistica all'aumento e al miglioramento dell'offerta di servizi, dovrà ottenere preventiva autorizzazione dal Servizio Sport del Comune di

Ascoli Piceno.

8.7 Le spese relative alla gestione e all'ordinaria manutenzione dell'impianto, comprese le spese relative alle utenze (riscaldamento, luce, gas naturale etc.) nonché quelle riferite a tutti gli obblighi di legge (quali a titolo semplificativo e non esaustivo la conduzione delle centrali termiche da parte del terzo responsabile, le verifiche biennali degli impianti di terra, controlli semestrali sugli impianti antincendio a terra etc.) sono interamente poste a carico del concessionario. Per tali adempimenti al concessionario è richiesta la sottoscrizione di un contratto di manutenzione della centrale termica con l'affidamento del ruolo di terzo responsabile ad operatore qualificato.

8.8 In caso di interventi di manutenzione straordinaria dell'impianto sportivo non programmati, conseguenti a contingenze particolari, gli stessi non possono comportare un prolungamento della durata della concessione. Il Concessionario può invece presentare all'Amministrazione Comunale un progetto di manutenzione straordinaria dell'impianto sportivo che, una volta approvato, può consentire l'estensione della concessione in base al valore degli interventi previsti.

8.8 Tutti gli interventi eseguiti dal concessionario dovranno essere annotati in appositi registri.

8.9 Gli eventuali mutui che saranno stipulati dal concessionario per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, non saranno garantiti da fidejussione da parte del Comune concedente.

ARTICOLO 9 – Pubblicità

9.1 L'esercizio della pubblicità a mezzo di supporti fissi o mobili purché compatibili con gli elementi strutturali, tecnologici, impiantistici e d'arredo e con i sistemi di sicurezza generali presenti nell'impianto sportivo, sarà consentito esclusivamente nel perimetro di pertinenza dell'impianto medesimo e secondo il dettato dell'art. 12 del "Regolamento Comunale d'uso degli Impianti Sportivi".

9.2 Il messaggio fonico pubblicitario sarà consentito solo all'interno dei locali dell'impianto sportivo e non dovrà costituire disturbo alle attività adiacenti.

ARTICOLO 10 – Divieto di cessione, appalti consentiti.

10.1 È vietata la cessione, anche solo in parte, delle attività di gestione, pena l'immediata risoluzione del contratto con conseguente risarcimento dei danni e delle spese cagionate al Comune.

10.2 Sono consentiti gli appalti per lavori, servizi e forniture strumentali alla gestione medesima.

10.2 E' assolutamente vietata la cessione del contratto.

ARTICOLO 11 – Tariffe e prezzi di accesso

11.1 Il concessionario potrà applicare le tariffe massime riportate in appendice al presente

Contratto, allegato sotto la lettera "E", che potranno essere modificate dal Comune, con atto formale, nel corso della durata del contratto.

11.2 Il concessionario, a suo insindacabile giudizio, può personalizzare il tariffario entro i suddetti limiti massimi.

11.3 Per l'utilizzo degli spazi per manifestazioni o eventi occasionali inerenti non strettamente all'uso per il quale l'impianto è stato concesso, il concessionario può determinare liberamente tariffe e prezzi di accesso, astenendosi però da qualsiasi genere di discriminazione dandone previa ed opportuna comunicazione al Comune.

11.4 Il concessionario è tenuto ad esporre in luogo visibile al pubblico, all'interno dell'impianto, le tariffe d'uso determinate dal Comune e quelle di propria competenza.

11.5 Dovranno avere accesso gratuito all'impianto sportivo, i diversamente abili, gli anziani al di sopra del 75° anno di età, gli studenti e le scuole di ogni ordine e grado, così come previsto dal vigente "Regolamento d'uso degli impianti sportivi".

11.6 Le tariffe per l'utilizzo dell'impianto sportivo sono introitate dal concessionario.

ARTICOLO 12 – Obblighi Fiscali

12.1. Il concessionario si impegna a soddisfare ogni obbligo fiscale inerente alla riscossione delle tariffe, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.

ARTICOLO 13 - Fruibilità ed accesso a particolari categorie di utenti

13.1 Il Comune si riserva la facoltà di verificare le modalità di accesso all'impianto sportivo a categorie di atleti e/o utenti meritevoli di particolare tutela onde garantire l'accessibilità alle aree, per lo sviluppo e la promozione dell'attività sportiva.

ARTICOLO 14- Cauzione

14.1 Il concessionario è tenuto a presentare, in sede di stipulazione del contratto una cauzione definitiva pari ad _____(importo in lettere) corrispondente al 10% del valore della presente concessione a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempienza delle obbligazioni stesse, fatta salva, in ogni caso, la risarcibilità del maggior danno.

14.2 La cauzione deve essere mantenuta valida sino al termine di scadenza del contratto.

15.3 In caso di contratto pluriennale, la cauzione resa sotto forma di fidejussione dovrà essere rinnovata annualmente ai sensi della normativa vigente.

14.4 La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento.

14.5 La cauzione dovrà riportare:

- l'espressa rinuncia da parte del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 co. 2 c.c.;
- l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante;
- la clausola di validità della garanzia sino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte del concedente beneficiario con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

14.6 La suddetta garanzia, a scelta del contraente, può essere tramite versata tramite fideiussione bancaria, assicurativa ovvero deposito cauzionale

14.7 Il concessionario sarà obbligato a reintegrare la cauzione di cui il Comune decidesse di avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

14.8 Alla scadenza della concessione si procederà alla restituzione della cauzione con apposito provvedimento, a seguito della completa e regolare esecuzione di tutte le prestazioni richieste e della risoluzione di ogni eventuale contestazione, su presentazione di regolare istanza scritta.

ARTICOLO 15 – Risorse umane

15.1 il Concessionario organizzerà le risorse umane ed i mezzi necessari per la corretta e diligente gestione dell'impianto a sua cura e spese, formando la manodopera impiegata, garantendo la preparazione tecnica ed esonerando il Comune di ogni responsabilità ed adempimento legislativo in materia.

15.2 Il Concessionario è responsabile della riservatezza del proprio personale e sarà ritenuto responsabile di ogni indiscrezione e manomissione dei beni che, ove riscontrata, potrà essere imputabile al personale incaricato di servizio.

ARTICOLO 16 – Facoltà e diritti del Comune

16.1 È facoltà del Comune di apportare modifiche, ampliamenti e migliorie che riterrà necessarie per motivi di pubblico interesse.

16.2 Al termine della concessione nulla è previsto per il personale dipendente e si manleva il nuovo gestore ad assorbire il personale della gestione precedente.

16.3 Il Comune si riserva la possibilità di utilizzo dell'impianto sportivo per un numero di giornate non superiore a 10 (dieci) per ciascun anno. In tal caso tutti gli oneri, comprese le spese per la guardiania, utenze e pulizia, saranno a carico del concessionario.

16.4 Sarà inoltre facoltà del Servizio Sport provvedere all'assegnazione annuale degli spazi per

l'utilizzo dell'impianto sportivo, così come peraltro disposto dall'art. 4 commi 8 e 9 del "Regolamento per la gestione degli impianti Sportivi Comunali", approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.96 del 14 dicembre 2001.

ARTICOLO 17 – Assegnazione degli spazi

17.1 Sarà compito del Servizio Sport provvedere all'assegnazione annuale degli spazi per l'utilizzo dell'impianto sportivo, così come peraltro disposto dall'art. 4 commi 8 e 9 del "Regolamento per la gestione degli impianti Sportivi Comunali", approvato con deliberazione di approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.96 del 14 dicembre 2001.

17.2 Solo gli spazi non assegnati dal Servizio Sport del Comune di Ascoli Piceno potranno essere nella disponibilità diretta del gestore, salvo diverse richieste del Servizio Sport rispetto alle precedenti.

ARTICOLO 18 – Responsabilità del concessionario e copertura assicurativa

18.1 Il concessionario si obbliga a svolgere la gestione del complesso sportivo concesso in modo puntuale, adottando tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie ad evitare il verificarsi di danni a cose e persone. In ogni caso il concessionario assume la più ampia responsabilità civile e penale in caso di danni o infortuni sia al personale addetto alla gestione, sia a terzi derivante da fatto proprio o dei propri dipendenti, nonché per danni eventualmente arrecati a beni pubblici e privati.

18.2 Il Concessionario è responsabile civilmente, amministrativamente e penalmente nei confronti dell'Amministrazione e di terzi per fatti riconducibili all'utilizzo dell'impianto concesso. Il Comune è pertanto esonerato da qualsiasi responsabilità civile, penale, amministrativa e per danni alle persone ed alle cose anche di terzi che possano in qualsiasi modo derivare dalla gestione del bene concesso.

18.3 Così come previsto nella nota prot. ____/____ il concessionario ha presentato, la polizza assicurativa n. _____ rilasciata da _____ in data _____ a garanzia della responsabilità civile verso terzi e operai (RCT/O) a lui gravante nell'esercizio dell'attività. La suddetta polizza dovrà comprendere la conduzione di fabbricati, impianti, attrezzature di proprietà del Comune nonché prevedere la qualifica di assicurato aggiunto dell'ente concedente. Il massimale per sinistro persona o cose relativamente alla responsabilità civile verso terzi (RCT) è di Euro 5.000.000,00 ed il massimale per sinistro per responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) è di Euro 5.000.000,00 con un limite di Euro 2.500.000,00 per persona.

18.4 Il concessionario si obbliga a rinnovare la polizza suddetta per il restante periodo di vigenza del rapporto antecedentemente alla scadenza ed a presentare al Comune quietanza di rinnovo.

18.5 La copertura assicurativa è elemento essenziale del contratto di concessione dell'impianto.

18.6 In caso di mancato rinnovo della stessa il presente contratto si risolverà di diritto.

ARTICOLO 19. – Sicurezza e prevenzione degli infortuni

19.1 Il Concessionario si impegna formalmente a porre in atto tutti gli accorgimenti ed adempimenti necessari affinché siano scrupolosamente rispettate, nello svolgimento dell'attività, ai sensi del D.Lgs 81/2008 e della vigente normativa, le disposizioni in tema di prevenzione antinfortunistica, assumendosi ogni responsabilità per i casi di infortuni e di danni a persone o cose eventualmente arrecati al Comune o a terzi durante l'esecuzione del contratto.

19.2 Il Concessionario, per quanto di propria competenza e per l'arco di tempo di utilizzo dell'impianto sportivo, indipendentemente dalla propria struttura gerarchica e organizzativa, nonché dalla propria dimensione operativa, è soggetto all'applicazione del D.Lgs n. 81/08, sollevando da responsabilità il Comune.

19.3 Il personale addetto all'espletamento dei servizi sportivi, per i quali la struttura è concessa in uso, ha l'obbligo di osservanza delle norme e degli obblighi in materia di sicurezza ai sensi del D.Lgs n. 81/08.

19.4 In casi di inosservanza delle norme di sicurezza o di inadempienze relative al piano della sicurezza, il Comune potrà sospendere l'efficacia del contratto, fino a quando il Concessionario non provveda all'adeguamento delle norme e regole nell'attività di servizio.

19.5 Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico del concessionario il quale ne è il solo ed unico responsabile.

19.6 Tutto quanto non espressamente contenuto in materia di sicurezza nel presente regolamento fa riferimento alla normativa in vigore.

ARTICOLO 20 – Tutela sanitaria

20.1 Il Concessionario dovrà adempiere a quanto previsto nel D.M. 24/04/2013 relativamente all'obbligo del possesso di idonea certificazione medica da parte di tutti i tesserati ed ai controlli periodici sanitari sui medesimi; inoltre dovrà provvedere a dotarsi di proprio defibrillatore automatico e di altri eventuali dispositivi salvavita e di provvedere alla loro manutenzione, nonché attenersi a quanto disposto dal D.M. 388/2003 istruendo il proprio personale al loro uso.

20.2 Nel caso l'Amministrazione Comunale preveda la formazione di personale in tema di salute e benessere il concessionario dovrà richiedere l'attestazione obbligatoria.

20.3 La partecipazione degli utenti alle iniziative sportive e ai programmi tecnico-didattici promossi dal Concessionario, siano esse attività agonistiche che non agonistiche, presuppone il possesso della prevista certificazione di idoneità alla pratica sportiva di cui alle vigenti norme sanitarie.

20.4 La verifica dei presupposti necessari alla iscrizione degli utenti alle proprie attività costituisce

specifico obbligo a carico del Concessionario.

20.5 Il Concessionario con l'ammissione dei richiedenti alle attività sportive promosse, attesta l'idoneità fisica dei partecipanti e nel contempo esonera il Comune da eventuali infortuni/incidenti occorsi durante l'attività.

ARTICOLO 21 – Sorveglianza e custodia dell'impianto

21.1 Il concessionario è costituito, per il periodo della concessione, custode dell'impianto con conseguente assunzione delle obbligazioni di custodia e, pertanto, assume la relativa responsabilità.

21.2 Il Concessionario, se lo ritiene necessario, può provvedere a dotare la struttura di adeguato sistema antintrusione o altro deterrente.

21.3 Il servizio di sorveglianza e custodia, durante l'orario di apertura degli impianti, è curato dal personale all'uopo destinato dal Concessionario.

21. 4 Il Concessionario esonera il Comune da ogni responsabilità compresa la colpa in vigilando derivante da:

a) il rapporto di lavoro intercorrente tra il concessionario ed il personale da lui impiegato per i lavori e la gestione;

b) il regolare utilizzo pubblico dell'impianto, soprattutto per quanto riguarda il rispetto del numero di persone che, ai sensi di legge, possono avere accesso ad esso, l'incolumità delle persone medesime e, per quanto di propria competenza, l'ordine pubblico e la sicurezza degli impianti anche tecnologici dati in concessione;

c) la realizzazione di opere di miglioria ed ordinaria manutenzione .

21.5 I poteri di organizzazione del Concessionario non escludono quelli di vigilanza e controllo del Concedente, tramite suoi servizi ispettivi, all'uopo istituiti.

21.6 Il Concessionario dovrà tenere presso la struttura dove esercita le attività, copia dell'atto di Concessione e registro degli iscritti da esibire, se richiesto.

ARTICOLO 22 – Verifica e controllo da parte del Comune

22.1 Il Comune potrà svolgere controlli e verifiche costanti sulle qualità delle attività principali e complementari per la gestione dell'impianto sportivo, in particolare verificando:

- l'effettuazione delle prestazioni e dell'esecuzione degli obblighi contrattuali con particolare riferimento alla manutenzione ordinaria e straordinaria;

- l'esecuzione degli adempimenti a garanzia dell'esecuzione del contratto;

- il verificarsi di eventuali azioni o comportamenti del concessionario o di suoi associati/dipendenti/collaboratori comportanti profili problematici per la gestione dell'impianto

sportivo;

- la funzionalità complessiva della gestione dell'impianto sportivo e delle singole tipologie di servizi;
- l'efficacia delle relazioni tra essa ed il Concessionario sotto il profilo organizzativo e gestionale;
- la soddisfazione ed il gradimento per le attività offerte da parte dei fruitori dell'impianto sportivo, anche mediante rilevazioni ed interviste specifiche;
- la compatibilità delle sponsorizzazioni acquisite dal Concessionario con le finalità delle attività e delle iniziative nell'ambito delle quali sono realizzate le attività;
- i bilanci consuntivi relativi all'attività svolta nell'impianto devono essere presentati dal Concessionario ogni anno;
- la corretta applicazione delle tariffe d'uso praticate dal Concessionario che devono essere conformi a quelle approvate dal Comune.

22.2 Il Comune procederà a verificare l'osservanza degli obblighi di esecuzione, manutenzione ordinaria e straordinaria e lo stato di attuazione del "Piano Pluriennale delle Manutenzioni", facente parte del progetto tecnico-gestionale presentato dal concessionario, allegato al presente atto.

22.3 Il Concessionario e il Comune potranno concordare lo svolgimento di verifiche, finalizzate a rilevare l'impatto sociale delle attività prodotte nell'impianto sportivo.

22.4 L'opera di vigilanza e controllo espletata dal Comune non implica assunzione di responsabilità per l'uso/vigilanza della struttura sportiva concessa.

ARTICOLO 23 - Modifiche, revisione della concessione e disciplina delle sopravvenienze

23.1 È facoltà delle parti modificare consensualmente e con adeguata motivazione la convenzione, con apposito atto integrativo, per esigenze del Comune o su proposta del Concessionario.

23.2 Il Concedente ha facoltà di revocare, sospendere temporaneamente o modificare, con adeguata motivazione, gli orari ed i turni di assegnazione, nei casi in cui ciò si rendesse necessario per ragioni di interesse pubblico, intervenute esigenze per lo svolgimento di particolari iniziative, per ottimizzare l'utilizzo delle strutture o per ragioni di carattere contingente, tecniche o di manutenzione.

23.4 Al verificarsi di eventi sopravvenuti straordinari e imprevedibili, ivi compreso il mutamento della normativa o della regolazione di riferimento, purché non imputabili al concessionario, che incidano in modo significativo sull'equilibrio economico-finanziario dell'operazione, il concessionario può chiedere la revisione del contratto nella misura strettamente necessaria a ricondurlo ai livelli di equilibrio e di traslazione del rischio pattuiti al momento della conclusione del contratto.

23.5 Nel caso in cui il Concessionario durante la fase di gestione voglia proporre ulteriori

investimenti sull'impianto per i quali ritenga di voler chiedere il prolungamento della concessione è facoltà dell'Amministrazione Comunale l'eventuale approvazione della proposta.

ARTICOLO 24 - Disservizi

24.1 Nel caso in cui si dovesse rilevare che l'andamento del servizio, oggetto del presente contratto, non è conforme allo stesso, verrà contestato l'inadempimento a mezzo pec, assegnando un termine perentorio per adottare i provvedimenti necessari a ripristinare le condizioni contrattualmente previste.

24.2 Al terzo richiamo scritto il Comune procederà d'ufficio alla revoca del contratto senza nessun onere.

24.3 Il Comune si riserva in ogni caso di procedere d'ufficio per sanare i disservizi riscontrati, imputando ogni onere economico sostenuto al Concessionario.

ARTICOLO 25 - Risoluzione del contratto e risarcimento del danno

25.1 In caso di inadempienze ripetute, gravi irregolarità o a fronte di situazioni critiche, che dovessero nascere a seguito delle inadempienze commesse dal Concessionario, è fatta salva la facoltà del Comune di addivenire in qualsiasi momento alla risoluzione contrattuale con addebito al Concessionario dei relativi danni, sia diretti che indiretti.

25.2 E' facoltà del Comune risolvere di diritto il contratto ai sensi degli artt. 1453-1454 del codice civile, previa diffida ad adempiere ed eventuale conseguente esecuzione d'ufficio, a spese del Concessionario, qualora, a titolo esemplificativo e non esaustivo, lo stesso:

- non adempia agli obblighi assunti con la stipula del contratto con la perizia e la diligenza richiesta,
- attui gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali o per gravi e/o reiterate violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari,
- compia irregolarità non tempestivamente sanate che abbiano causato disservizio per il Comune,
- esegua azioni che comportino gravi inadempimenti a carico del Concessionario nell'espletamento del servizio in parola, mediante subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto.

25.3 Costituiscono motivo di risoluzione di diritto della concessione, ai sensi dell'art.1456 del codice civile (clausola risolutiva espressa), a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti fattispecie:

- sopravvenuta causa di esclusione;
- grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni delle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;

- falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni;
- ultimazione degli interventi previsti, di cui all'art.3, oltre il termine di anni 5 (cinque).
- utilizzazione dell'area concessa e di tutto quanto ivi contenuto e situato per usi diversi o contrastanti con quelli per i quali è stata ottenuta la concessione;

25.4 Ai sensi dell'art. 190 co.1 d.lgs 36/2023 il Comune può dichiarare risolta la concessione in corso di rapporto della stessa se una o più delle seguenti condizioni si verificano:

- a) la concessione ha subito una modifica che avrebbe richiesto una nuova procedura di aggiudicazione della concessione;
- b) il concessionario si trovava, al momento dell'aggiudicazione della concessione, in una delle situazioni che comportano l'esclusione dalla procedura di aggiudicazione della concessione;

25.5 In caso di fallimento del concessionario il Comune riterrà risolto il contratto.

25.6 La risoluzione della concessione non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni, diretti ed indiretti, subiti a causa dell'inadempimento.

25.7 In tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto il Comune effettuerà, tramite propri tecnici, una stima dei beni e servizi forniti e dei beni e servizi da fornire e valuterà l'entità del danno subito. Tale accertamento, se richiesto, potrà essere eseguito in contraddittorio con il Concessionario e le risultanze verranno verbalizzate.

25.8 Al fine di recuperare penalità, spese e danni, il Comune, potrà rivalersi su eventuali crediti del Concessionario nonché sulla garanzia prestata, senza necessità di diffide o di autorizzazione dello stesso.

ARTICOLO 26 - Spese di risoluzione del contratto

26.1 Le spese occorrenti per l'eventuale risoluzione del contratto e consequenziali alla stessa saranno a totale ed esclusivo carico del Concessionario.

26.2 In caso di risoluzione della concessione, il Comune procederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni, ivi compresa l'eventuale esecuzione in danno.

ARTICOLO 27 – Penali

27.1 Il concessionario provvede ad eseguire con diligenza tutti gli adempimenti di sua spettanza.

27.2 In occasione delle verifiche e dei controlli, il Comune può redigere all'esito del sopralluogo, un verbale in duplice copia.

27.3 Qualora al termine delle verifiche e dei controlli comunali venga constatata la mancata esecuzione "a regola d'arte" del contratto e del servizio, il Comune invierà copia del relativo verbale al concessionario, invitandolo a provvedere entro un termine indicato, trascorso il quale procederà

ad un secondo sopralluogo di verifica. Qualora durante tale successivo sopralluogo fossero unilateralmente accertate inadempienze il Comune procederà, previa diffida ad adempiere, all'applicazione delle seguenti penalità:

- in caso di mancata apertura dell'impianto si applicherà una penale di euro 200,00 (duecento) per ogni mancato svolgimento del servizio;
- in caso di ritardata apertura dell'impianto si applicherà una penale di euro 50,00 (cinquanta) per ogni ritardato svolgimento del servizio;
- nel caso in cui il Concessionario venga meno agli obblighi inerenti al servizio di sorveglianza e/o ometta ritardi nell'effettuare segnalazioni si applicherà una penale di euro 400,00 (quattrocento);
- in caso di ogni altra inadempienza che comprometta, anche in minima parte, la piena funzionalità del servizio si applicherà una penale di euro 150,00 (centocinquanta);
- in caso di mancata effettuazione delle attività di manutenzione dovute si applicherà una penale di euro 400,00 (quattrocento) per ciascuna omissione;
- nel caso di interventi eseguito dal concessionario che modifichino gli aspetti strutturali dell'impianto che non siano preventivamente autorizzate dal Comune si applicherà, oltre alla riduzione in pristino del bene o alla sua regolarizzazione secondo le indicazioni dei competenti uffici comunali, una penale di euro 2.000,00 (duemila) per ciascuna violazione.

27.4 Il Comune inoltre ha la facoltà, nel caso di prestazioni non eseguite o eseguite in modo parziale, secondo valutazione unilaterale, oltre all'applicazione delle succitate penali e della mancata corresponsione di somme eventualmente ed a qualsiasi titolo dovute, di provvedere altrove, anche a costi superiori, con diritto di rivalsa nei confronti del Concessionario inadempiente, ponendo a carico dello stesso gli ulteriori danni e con facoltà di rivalsa sulla cauzione, dell'importo relativo al mancato adempimento degli obblighi gravanti sul concessionario e dei danni conseguenti.

27.5 In caso di recidiva o qualora si verificassero da parte del concessionario inadempienze tali da rendere insoddisfacente il servizio, il Comune può procedere alla risoluzione del contratto.

27.6 Resta ferma, in ogni caso, la risarcibilità del danno ulteriore.

ARTICOLO 28 – Divieto di sollevare eccezioni

28.1 Il Concessionario, con la sottoscrizione del presente contratto accetta tutte le clausole e condizioni ivi contenute.

29.2 In particolare dopo la stipulazione del contratto, il Concessionario non potrà più sollevare eccezioni aventi ad oggetto i luoghi, le condizioni e le circostanze locali nelle quali gli interventi di verifica si debbono eseguire, nonché gli oneri connessi e le necessità di dover usare particolari cautele ed adottare determinati accorgimenti; pertanto nulla potrà eccepire per eventuali difficoltà

che dovessero insorgere durante la gestione del servizio.

ARTICOLO 29 Responsabile del contratto

29.1 Il Concessionario si impegna a designare, sotto la propria responsabilità, la persona "Responsabile del contratto" espressamente a ciò delegata, il cui nominativo sarà notificato al Comune all'atto della firma del contratto e, in caso di sua sostituzione, di darne preventiva comunicazione.

29.2 Tra i compiti affidatigli, a titolo esemplificativo e non limitativo, rientrano tra l'altro i seguenti:

a) organizzare, programmare e dirigere il servizio conformemente ai contenuti del presente contratto;

b) curare l'osservanza, sotto la sua responsabilità, di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di lavoro, di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni, emanando disposizioni per l'esecuzione del servizio e per la loro attuazione in condizioni sicure, vigilando altresì che le disposizioni vengano eseguite. Per le suddette funzioni deve, in caso di assenza, provvedere a nominare un sostituto. A tal fine, nell'ambito del piano di sicurezza ed igiene del lavoro predisposto dall'affidatario in ottemperanza al D. Lgs. n.81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, ne attua le prescrizioni relative al servizio in oggetto e sorveglia che vengano scrupolosamente rispettate. In caso di accertate difformità del piano, tali da costituire fonti di pericolo, è tenuto a disporre la sospensione parziale o totale delle attività ed a proporre gli adeguamenti necessari al piano stesso;

c) provvedere a tutte le incombenze, in generale, relative alla sorveglianza ed esecuzione del servizio, alla disciplina del personale (in particolare nei confronti degli utenti durante l'esecuzione delle verifiche) ed al buon funzionamento delle attrezzature di qualsiasi genere.

ARTICOLO 30 – Direttore dell'esecuzione del contratto

30.1 Il Comune nominerà, a norma del D.lgs 36/2023, un "Direttore dell'esecuzione del contratto" che provvederà, per tutta la durata della concessione, al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile assicurandone la regolare esecuzione.

ARTICOLO 31 – Divieto di sospensione ed interruzione del servizio

31.1 In caso di controversia e/o contestazione e/o richiesta, comunque relativa all'esecuzione del servizio, nonché ad ogni altro fatto o atto direttamente o indirettamente afferente ad esso, il Concessionario non avrà diritto di sospendere il servizio di gestione, né potrà rifiutarsi di eseguire le disposizioni ricevute ma potrà formulare espressa riserva per iscritto al Comune.

31.2 Il Concessionario, fatte valere le proprie ragioni e riserve durante il corso dell'espletamento

del servizio nel modo anzidetto, resta tuttavia tenuto ad uniformarsi sempre alle disposizioni ricevute, senza poter sospendere o ritardare l'esecuzione del servizio o delle prestazioni dovute, invocando eventuali divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità delle prestazioni e ciò sotto pena di risoluzione del contratto e del risarcimento di tutti i danni che possono derivare al Comune.

ARTICOLO 32 - Tracciabilità dei flussi finanziari

32.1 Il Concessionario e il Comune si conformano alla disciplina dell'art. 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010.

32.2 Il Gestore, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art.3 della citata legge, è obbligato ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche.

32.3 Ai sensi del comma 7 dell'art. 3 della legge citata il conto corrente dedicato è il seguente, che il Gestore ha comunicato alla stazione appaltante:

- IBAN: _____ intestato a _____, acceso presso la _____.

Il soggetto abilitato ad eseguire movimentazioni sul predetto conto è:

- _____ nato a _____, il __/__/__ (C.F. _____) e residente in _____.

32.4 Il gestore si impegna altresì ad effettuare i pagamenti destinati ai dipendenti, ai consulenti nonché ai fornitori di beni e servizi tramite il conto corrente dedicato, fermo restando le eccezioni di cui al comma 3 dell'art.3 della legge 136/2010.

32.5 Qualora le transazioni finanziarie relative al presente contratto di appalto siano eseguite senza avvalersi del conto corrente bancario indicato o con strumenti diversi dal bonifico bancario, lo stesso dovrà intendersi risolto di diritto secondo quanto disposto dall'art 3, comma 8 della legge 136/2010.

32.6 Il concessionario si impegna a comunicare eventuali modifiche del suddetto conto corrente dedicato.

ARTICOLO 33 - Obblighi di trasparenza

33.1 Il cittadino ha diritto di conoscere la denominazione dell'Organizzazione/Istituzione fornitrice del servizio, l'indirizzo, un numero telefonico di riferimento, il nome del presidente, il nome dell'Ente cui è affiliato, del responsabile tecnico e degli istruttori sportivi incaricati con le loro qualifiche tecniche, i costi del servizio, le modalità di pagamento nonché le tipologie di attività svolte, le modalità di accesso e/o quant'altro possa interessare.

33.2 Ha diritto di accesso alle informazioni che lo riguardano e deve conoscere l'Ufficio Comunale di

riferimento cui ricorrere in caso di necessità.

34.3 A garanzia degli obblighi previsti dalla normativa, il Concessionario è tenuto a pubblicizzare tali informazioni.

ART. 34 – Trattamento dei dati

34.1 I dati personali forniti saranno trattati in conformità al Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (Regolamento UE 679/2016 e s.m.i.).

34.2 I trattamenti saranno effettuati per le sole finalità connesse all'esecuzione del presente contratto e per adempiere ad eventuali obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti o dalla normativa comunitaria.

ARTICOLO 35 - Rapporti con l'amministrazione

35.1 Per il rilascio delle concessioni e le attività di controllo sull'esecuzione del contratto opera una struttura amministrativa, con compiti preparatori e propulsori, che svolge funzioni istruttorie con particolare riferimento all'annuale gestione contabile.

35.2 L'Ufficio preposto nello specifico al rilascio delle concessioni e alle attività di controllo sull'esecuzione del contratto è il Servizio Sport e Impiantistica Sportiva referente Alessandro Alessandrini (telefono 0736.298773 - e-mail. a.alessandrini@comune.ap.it).

ARTICOLO 36 – Obbligo di rispetto dei criteri di comportamento

36.1 Le attività svolte negli impianti sportivi affidati in concessione, rappresentano una forma di estensione dei servizi sul territorio. L'utilizzo dei beni del patrimonio comunale è fondato sulla promozione dello sport che, unitamente all'effetto socializzante ed aggregativo, rappresenta uno strumento di miglioramento della qualità della vita a beneficio del cittadino e della comunità.

36.2 Il concessionario ha l'obbligo di improntare i propri comportamenti nei confronti degli utenti ai criteri adottati dalla Pubblica Amministrazione in particolar modo con riguardo ai principi e ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento del Comune.

ARTICOLO 37 – Foro competente

37.1 Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione, esecuzione, svolgimento del presente contratto sono devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Ascoli Piceno.

ARTICOLO 38 – Vicende soggettive del concessionario

38.1 Le vicende soggettive del gestore (cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusioni e scissione) sono regolate dalla legge applicabile.

38.1 Il concessionario dovrà comunicare al Comune qualsiasi variazione intervenuta nella propria denominazione o ragione sociale, indicando il motivo della variazione (cessione dell'azienda, fusione, trasformazione, etc.) sotto comminatoria di revoca della concessione.

ARTICOLO 39 – Elezione di domicilio, comunicazioni e notificazioni

39.1 A tutti gli effetti del presente contratto il concessionario elegge domicilio come in comparsa.

39.2 Le comunicazioni, le notificazioni e le intimazioni verranno effettuate mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo pec al seguente indirizzo _____

39.3 Il concessionario deve comunicare al Comune un recapito telefonico cellulare presso cui sarà sempre disponibile ad essere contattato, per ogni necessità o urgenza, dal Comune stesso.

ARTICOLO 40 – Spese contrattuali ed imposta di registro

40.1 Tutte le spese contrattuali, ivi comprese quelle per bollo, tasse, registrazioni, imposte e diritti, nessuna esclusa od eccettuata sono a carico del concessionario.

40.2 Al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 131/86, con ogni relativo onere a carico del concessionario.

ARTICOLO 41 - Rinvio e normativa applicabile

41.1 Per quanto non previsto nel presente contratto e negli atti ad esso allegati, le Parti, di comune accordo, fanno rinvio alle norme del Codice Civile, al Regolamento per la Contabilità Generale dello Stato, al "Regolamento per la gestione degli impianti Sportivi Comunali", approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.96 del 14 dicembre 2001, al vigente Codice dei contratti pubblici, nonché alle vigenti disposizioni comunitarie, statali, regionali e regolamentari locali in materia di appalti di servizi, forniture e concessioni, norme che si intendono qui riportate per intero, note e ben conosciute dalle Parti medesime, che le approvano, rimossa ogni eccezione.

41.2 Per tutto quanto non espressamente previsto nel D. Lgs. n. 36/2023, alla stipula del presente contratto si applicano le disposizioni del codice civile.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Concessionario

il Comune di Ascoli Piceno

Ai sensi del disposto degli artt. 1341 e 1342 del C.C. il Sig. _____ C.F. _____ legale rappresentante dell'ASD/SSD _____ con sede legale in _____ C.F. _____, concessionaria dell'impianto oggetto del presente contratto previa lettura ed esplicazione del contenuto delle clausole, il cui numero e rubrica sono di seguito riportate dichiara di averne preso esatta conoscenza ed approva specificatamente, sottoscrivendolo integralmente, **il contenuto dei seguenti articoli _____ e dei relativi allegati c-d-e.**

Letto, approvato e sottoscritto

Il Concessionario

il Comune di Ascoli Piceno

Il Sig. _____ C.F. _____ legale rappresentante dell'ASD/SSD _____ con sede legale in _____ C.F. _____, concessionaria dell'impianto oggetto del presente contratto dichiara inoltre che:

- a) al momento della sottoscrizione del presente contratto, nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della comunità europea che incidono sulla moralità professionale; né di condanna con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio né, in generale, di condanne penali per reati che comportino l'incapacità a contrattare con la P.A.;
- b) di essere informato sulle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi previste dall'art. 76 del DPR 28.12.2000, n. 445.

Si allegano

A) Statuto dell'ASD/SSD _____

B) Regolamento dell'ASD/SSD _____

C) Verbale di Consegna dell'impianto;

D) Planimetria e Verbale di consistenza dell'impianto;

E) tariffe massime applicabili (*approvate con delibera di Giunta Comunale n. 38 del 20/02/2025*);

F) Progetto di intervento;

G) Piano di fattibilità economico finanziaria;

H) Piano pluriennale delle manutenzioni

I) “ Avviso pubblico a lotti disgiunti per l’individuazione di soggetti interessati a riqualificare e gestire impianti sportivi”.

Letto, approvato, sottoscritto.

Ascoli Piceno, lì _____

Il Concessionario

il Comune di Ascoli Piceno